

**ATTO N. DD 3805**

**DEL 29/09/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 255**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere in Via Giovanni Agnelli mediante impianto mobile ”

COMUNE: Carmagnola

PROPONENTE: Rattalino Scavi s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

in data 20/07/2020 la Società Rattalino Scavi s.r.l. con sede legale in Chieri (TO) – Via San Domenico Savio n. 40 e Partita IVA n. 08131730015 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere in Via Giovanni Agnelli mediante impianto mobile* ” nel Comune di Carmagnola, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data 20/07/2020 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della *D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 54710 del 05/08/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria

tecnica relativa al progetto in oggetto.

Con nota prot. n. 56224 dell'11/08/2020 la Direzione Rifiuti Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza richiedeva integrazioni in merito che sono state trasmesse da parte del proponente in data 10/09/2020.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

**Rilevato che:**

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”) dei materiali derivanti dalle operazioni di demolizione dei fabbricati industriali esistenti attualmente dismessi previste nell'area “ex Teksid” in Comune di Carmagnola.

La campagna mobile si inserisce dunque nell'ambito del progetto di recupero funzionale in ambito di attività produttiva – terziario, come definito dalle norme del P.R.G.C., delle aree e dei fabbricati dello stabilimento “Ex Teksid”.

L'area è suddivisa in multiproprietà, le quali hanno presentato proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21/12/2010 e della Giunta Comunale in data 09/11/2011. In data 29/02/2012 è stata stipulata e sottoscritta la convenzione edilizia tra il Comune di Carmagnola e le società proprietarie dell'area oggetto di intervento, con atto n. prot. 1064, successivamente integrata con variante n. 15524 del 11/08/2017. In data 28/05/2020 è stata presentata SCIA con numero riepilogo pratica: 03237140045-22052020-1132.

L'area oggetto dell'intervento :

- è definita dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Carmagnola come IA4 – “Aree di impianti produttivi consolidati manifatturieri – terziari”
- ricade in Classe I della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (*porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche*)
- ricade in classe VI (aree prevalentemente industriali) di zonizzazione acustica.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03”.

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (OM, Crusher Apollo, matricola 99H04500T) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 35.000 mc, corrispondenti a circa 56.000 t. La singola campagna di attività, svolgendosi in contemporanea con le attività di demolizione che saranno diluite nel tempo, avrà una durata complessiva di circa 2 anni, con giorni anche non continuativi di lavoro.

L'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205 da riutilizzare nell'ambito del cantiere stesso.

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria si precisa che non sono pervenuti pareri ed osservazioni da parte di altri Enti.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'attività, svolgendosi per un periodo definito, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) n. 14-865/2014 del 21/01/2014 ,ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. Tale provvedimento ed i relativi allegati, parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- il proponente dichiara che verrà presentata al Comune sede dell'intervento istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*". L'impianto lavorerà esclusivamente in orario diurno e per gran parte del tempo in posizione localizzata tra i due cumuli (rifiuti e materiali già trattati)e ciò ridurrà in parte l'impatto sonoro percepibile nelle aree limitrofe. Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

**Ritenuto che:**

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente trattandosi di attività svolte per un periodo definito con impatti potenziali di scarsa entità e reversibili.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 20/07/2020 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

#### **Adempimenti**

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Anche se dalla verifica dello stato per valutare l'eventuale presenza di amianto nei manufatti è stato possibile escludere questa eventualità, nel caso di accertamento della sua presenza si dovrà presentare alle autorità competenti, un piano di lavoro per la rimozione dello stesso (ad opera di ditta specializzata iscritta alla Categoria 10), ed al conseguimento della *“certificazione di restituibilità”* da parte dello Spresal territorialmente competente, secondo le linee guida di cui alla D.G.R Piemonte del 16 marzo 2018, n. 34-6629.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si



Città metropolitana di Torino

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

**di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di “*Singola campagna attività di trattamento rifiuti da svolgere in Via Giovanni Agnelli mediante impianto mobile*” presentato in data 20/07/2020 dalla Società Rattalino Scavi s.r.l. con sede legale in Chieri (TO) – Via San Domenico Savio n. 40 e Partita IVA n. 08131730015 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/09/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini